

327.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge S. 1123 (approvato dal Senato) n. 3106</b> .....	37
Missioni valedoli nella seduta del 17 marzo 1998 .....	5	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	38
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	<b>Disegno di legge S. 1343 (approvato dal Senato) n. 3108</b> .....	39
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	40
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 2 - Ordine del giorno) .....	40
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Disegno di legge n. 3180</b> .....	41
<b>Progetto di legge n. 3194</b> .....	7	(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	42
(Sezione 1 - Articolo 1, emendamenti e subemendamento) .....	9	<b>Disegno di legge S. 1213 (approvato dal Senato) n. 3284</b> .....	43
<b>Disegno di legge n. 2618</b> .....	31	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	44
(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	32	<b>Disegno di legge S. 1214 (approvato dal Senato) n. 3285</b> .....	45
<b>Disegno di legge n. 2663</b> .....	33	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	46
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	34	<b>Disegno di legge S. 1215 (approvato dal Senato) n. 3286</b> .....	47
<b>Disegno di legge S. 891 (approvato dal Senato) n. 3099</b> .....	35	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	48
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	36		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 1216 (approvato dal Senato) n. 3287</b> .....	49	<b>Disegno di legge S. 2398 (approvato dal Senato) n. 4073</b> .....	65
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	50	(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	66
<b>Disegno di legge S. 1283 (approvato dal Senato) n. 3288</b> .....	51	<b>Disegno di legge n. 4103</b> .....	67
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	52	(Sezione 1 - Articoli 1 e 2) .....	68
<b>Disegno di legge S. 1838 (approvato dal Senato) n. 3295</b> .....	53	(Sezione 2 - Articolo 3) .....	68
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	54	(Sezione 3 - Articolo 4) .....	68
<b>Disegno di legge S. 1839 (approvato dal Senato) n. 3296</b> .....	55	<b>Disegno di legge S. 2515 (approvato dal Senato) n. 4222</b> .....	69
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	56	(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	70
<b>Disegno di legge S. 1553 (approvato dal Senato) n. 3504</b> .....	57	(Sezione 2 - Ordine del giorno) .....	70
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	58	<b>Disegno di legge S. 2488 (approvato dal Senato) n. 4611</b> .....	71
<b>Disegno di legge n. 3527</b> .....	59	(Sezione 1 - Articoli da 1 a 8) .....	72
(Sezione 1 - Articoli 1 e 2) .....	60	<b>Disegno di legge S. 2491 (approvato dal Senato) n. 4606</b> .....	75
(Sezione 2 - Articolo 3) .....	60	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	76
(Sezione 3 - Articolo 4) .....	60	<b>Disegno di legge S. 2914 (approvato dal Senato) n. 4608</b> .....	77
<b>Disegno di legge n. 3768</b> .....	61	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	78
(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	62	<b>Disegno di legge S. 2915 (approvato dal Senato) n. 4609</b> .....	79
<b>Disegno di legge S. 2123 (approvato dal Senato) n. 4068</b> .....	63	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	80
(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	64	<b>Disegno di legge n. 4104</b> .....	81
		(Sezione 1 - Articoli 1 e 2) .....	82
		(Sezione 2 - Articolo 3) .....	82
		(Sezione 3 - Articolo 4) .....	82

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 marzo 1998.**

Acquarone, Aleffi, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Polenta, Prodi, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Albertini, Aleffi, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Polenta, Prodi, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Spini, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Interventi per una mobilità sostenibile nelle aree metropolitane » (4669);

BONO: « Agevolazioni fiscali per il settore turistico e istituzione dell'imposta turistica locale » (4670);

BONO: « Norme per il riordino dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della funzione promozionale » (4671).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine-Mediocredito centrale S.p.A. per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 93).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 12 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma unico, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno al 28 febbraio 1998 (doc CIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CONFERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA (3194-386-3137)*

---

(A.C. 3194 — Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

*a*) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

*b*) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera *d*) una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *h*) del presente comma, e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

*c*) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì

adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità;

*d*) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

*e*) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

*f*) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

*g*) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di in-

compatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

*h)* sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

*i)* provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

*a)* convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

*b)* emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

*(Gli emendamenti segnalati dai gruppi sono evidenziati dal carattere neretto del nome dei firmatari).*

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: al limite fino a: e comunque non inferiore.*

**2. 182.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ai sensi della lettera h) del presente comma con le seguenti: dagli Statuti.*

**2. 33.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Armosino, Teresio Delfino, Peretti.**

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e comunque non inferiore alla metà*

**2. 181.**

**Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Armosino, Ballaman, Peretti.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e comunque non inferiore alla metà con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.*

**2. 34.**

Conte, Viale.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ulteriori disponibilità aggiungere le seguenti alle destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e.*

**2. 134.**

Volonté, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Grillo, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ad eventuali altri fini statutarî, .*

**2. 35.**

**Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli, Peretti, Teresio Delfino, Carlo Pace, Armosino.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutarî con le seguenti: previsti dagli attuali statuti nonché*

**2. 180.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutarî con le seguenti: previsti dagli attuali statuti*

**2. 178.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: statutarî aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura,*

**2. 179.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con divieto fino alla fine della lettera.*

**2. 36.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: all'accantonamento e a riserva.*

**2. 37.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: riserva aggiungere le seguenti: ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.*

**2. 261.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: distribuzione o.*

**2. 38.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o assegnazione.*

**2. 39.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma.*

**2. 40.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli associati.*

**2. 41.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli amministratori.*

**2. 42.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai dipendenti.*

**2. 43.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: anche successivamente alla trasformazione degli enti conferenti in persone giuridiche private.*

**2. 44.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo ed indirizzo la partecipazione dei medesimi

enti con adeguata forma di rappresentanza.

**2. 45.**

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,  
Molgora, Martinelli, Frosio  
Roncalli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) operano secondo principi di economicità della gestione e anche attraverso la diversificazione degli investimenti, rimanendo esclusa, per gli acquisiti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

**2. 46.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

**2. 148.**

Contento.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e fermo l'obiettivo fino a: al patrimonio stesso.*

**2. 47.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , e fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: e fermo l'obiettivo della conservazione di valore del patrimonio, anche attraverso la diversificazione degli*

investimenti che non potrà eccedere il limite del 50 per cento del patrimonio stesso, lo impiegano in modo da ottenere una adeguata redditività.

**2. 48.**

Conte.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

**2. 49.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* stesso, anche attraverso *con le seguenti:* stesso, solamente attraverso.

**2. 221.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:* degli investimenti *sino alla fine della lettera.*

**2. 50.**

Conte.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:* ed il conferimento *fino alla fine della lettera.*

**2. 51.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, *di con le seguenti:* conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale,

**\*2. 222.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, *di con le seguenti:* , conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale

**\*2. 232.**

D'Amico.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:* ed il conferimento *fino a:* soggetti autorizzati.

**2. 52.**

Conte.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* rimanendo esclusa, per gli acquisti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile; .

**2. 53.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e devono adottare per le operazioni di dismissione procedure idonee a garantire la trasparenza e l'equità.

**2. 54.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Devono, altresì, adottare per le operazioni di dismissione le procedure previste dalla vigente normativa;

**2. 57.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.*

**\* 2. 200.**

Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità*

**\* 2. 235.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.*

**\* 2. 198.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: equità con la seguente: il rispetto degli interessi della comunità locale*

**2. 177.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: e potere di compensare l'eventuale imposta dovuta con i crediti di imposta che matureranno nell'anno successivo.*

**2. 56.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) per poter procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione, sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali degli enti conferenti medesimi.*

**2. 58.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: direttamente strumentali fino a: categorie sociali deboli.*

**2. 59.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di utilità sociale.*

**2. 60.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di cui alla lettera a).*

**2. 61.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: esclusivamente fino a: categorie sociali deboli.*

**2. 149.**

**Contento.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente.*

**\* 2. 201.**

Armosino, Garra, Peretti, Teresio Delfino, Ballaman, Carlo Pace.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente*

**\* 2. 195.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.*

**\*\* 2. 62.**

Conte, Leone, Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.*

**\*\* 2. 140.**

Sanza, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente*

**\*\*2. 176.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dell'istruzione fino a: categorie sociali deboli con le seguenti: dell'istruzione ed educazione, dell'arte e cultura, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione e sviluppo della comunità locale, escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa,*

**2. 226.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'istruzione e dell'arte aggiungere le seguenti: del restauro e della conservazione dei beni culturali.*

**2. 63.**

Viale.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: arte aggiungere le seguenti: della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.*

**2. 175.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pistone, Ballaman, Armosino.**

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: dell'arte, aggiungere le seguenti: dell'ambiente,*

**2. 192.**

Vigni, Bandoli, Casinelli, De Benetti, Galdelli, Pistone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 305 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 2.305 sostituire le parole: dalla normativa vigente per i singoli settori con le seguenti: dai piani nazionali e regionali in materia di istruzione e sanità.*

**0. 2. 305. 1.**

Carlo Pace, Ballaman, Armosino, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: , in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori.*

**2. 305.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: delle iniziative dirette allo sviluppo economico delle attività produttive, nel territorio in cui le fondazioni operano.*

**2. 64.**

Armosino, Garra, Conte.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: nonché scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.*

**2. 65.**

Conte.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura*

**2. 172.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: dello sviluppo economico locale e degli altri scopi previsti dagli attuali Statuti.*

**2. 173.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: o della promozione e sviluppo economico del territorio.*

**2. 174.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile,*

**2. 171.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese con le seguenti: che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente gli enti non possono esercitare direttamente l'attività bancaria nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.*

**2. 66.**

Viale.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo di tali imprese con le parole: che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente.*

**2. 142.**

**Volonté, Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Grillo, Tassone.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivo con le seguenti: oggetto prevalente.*

**2. 139.**

**Sanza, Teresio Delfino.**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che siano strumentali per l'attività esercitata dall'ente.*

**2. 236.**

**Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.*

**2. 141.**

**Volonté, Teresio Delfino, Panetta, Marinacci, Grillo, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.**

*Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di enti che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 95 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini statuari la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.*

**2. 169.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli enti aventi natura associativa privata sono considerate strumentali ai fini statutari le partecipazioni, dirette o indirette, in una società bancaria operante prevalentemente in ambito non più ampio di quello regionale, onde assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.

**2. 170.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie.

**2. 67.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* sono obbligati alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, devono redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione nonché provvedere a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

**2. 68.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:* anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio.

**2. 69.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:* relative alle società per azioni.

**2. 70.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole:* società bancaria o nella società *sopprimere la seguente:* finanziaria.

**2. 300.**

La Commissione.

*Al comma 1, alla lettera g), premettere le seguenti parole:* gli enti che ne sono sprovvisti.

**2. 76.**

Armosino, Garra, Carlo Pace.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g)* prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi;

**2. 71.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente;*

*g)* prevedono nei loro statuti un organo di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno della gestione, fissando specifici requisiti di professionalità per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno della gestione.

**2. 72.**

**Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di direzione, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità esperienza ed onorabilità per i soggetti che ricoprono gli incarichi ed assicurando la rappresentanza delle comunità locali del territorio nel quale l'ente opera.

**2. 73.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) prevedono nei loro statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi perseguiti con riguardo alle necessità del territorio.

**2. 74.**

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) prevedono nei loro Statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale, distinti da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità ed incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.

**2. 75.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando nell'ambito dell'organo di indirizzo eventualmente anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che, per preparazione ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Detta norma si rivolge esclusivamente a quelle realtà che non sono state destinatarie a tal fine del riordino previsto dalla legge n. 218 del 1990 e conseguentemente coloro i quali sono già in quelle condizioni non possono essere oggetto del presente articolo. Per coloro a cui la norma si rivolge, ovvero i soggetti non normativamente regolamentati nella legge n. 218 del 1990, la costituzione degli organi assembleari si realizza mediante designazioni che tengano conto della rappresentatività in proporzione delle attuali rappresentanze presenti dal Consiglio di amministrazione.

**2. 202.**

Armosino, Garra.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

**2. 196.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) prevedono nei loro statuti specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti di tutti gli organi, determinando anche i casi di incompatibilità tra la qualità di membro degli organi dell'ente e la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che costantemente o periodicamente sono beneficiari di finanziamenti o di contribuzioni da parte degli enti;

**2. 163.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: fissando specifici requisiti.*

**2. 79.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: fissando fino a: assicurando con le seguenti: esperienza, professionalità ed incompatibilità, e assicurano;*

**2. 78.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di professionalità aggiungere le seguenti: e di esperienza.*

**2. 80.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.*

**2. 143.**

Sanza, Teresio Delfino, Pepe.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienza per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, adeguati alla carica da rivestire, alla attività da svolgere ed alle necessità del territorio.*

**2. 81.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla parola: territorio con le seguenti: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo*

**2. 84.**

Conte.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ipotesi di incompatibilità;*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinando anche l'incompatibilità come membro degli organi dell'ente, con la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che sono beneficiarie di finanziamenti o di contributi da parte degli enti stessi.*

**2. 82.**

Conte, Carlo Pace, Giovanni Pace.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: incarichi fino alla fine con le seguenti: e stabilendo l'incompatibilità tra lo svolgimento dei medesimi incarichi e la titolarità di cariche elettive o di gestione negli enti territoriali.*

Gli statuti assicurano altresì la rappresentanza negli organi di indirizzo e controllo delle associazioni e categorie produttive che operano sul territorio, con l'attribuzione ad esse del potere di designa-

zione. Gli statuti assicurano inoltre la presenza negli organi di gestione degli enti territoriali dei luoghi in cui si esercita l'attività, o attribuendo ad essi le relative designazioni.

**2. 83.**

**Conte, Ballaman.**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i rispettivi incarichi e assicurando aggiungere le seguenti: con autonome determinazioni*

**2. 237.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo con le seguenti: e assicurano.*

**2. 85.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dell'organo di indirizzo.*

**2. 77.**

Conte, Ballaman.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio e;*

*Conseguentemente,, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Negli organi di indirizzo degli enti derivati dalla trasformazione in Società per azioni degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 298, verrà mantenuta o assicurata la rappresentanza della Regione in cui hanno sede.

**2. 166.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.*

**\* 2. 86.**

Conte, Teresio Delfino, Carlo Pace.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.*

**\* 2. 144.**

Sanza, Teresio Delfino, Carlo Pace.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: rappresentanza del territorio con le seguenti: presenza di espressioni della società locale.*

**2. 238.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: del territorio fino alla fine.*

**2. 87.**

Conte.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole del territorio aggiungere le seguenti parole: che deve essere statutariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera b).*

**2. 88.**

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,  
Molgora, Martinelli, Frosio  
Roncalli.**

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: del territorio aggiungere le seguenti: nel quale opera l'ente che deve essere statutariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera b).*

**2. 89.**

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,  
Molgora, Martinelli, Frosio  
Roncalli.**

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresa la gestione delle partecipazioni e dei patrimonio*

**2. 164.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Almeno i tre quarti dei componenti ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che risiedono da almeno cinque anni nella Regione in cui ha sede l'ente. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore della presente legge rivestono nell'ente incarichi negli organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo

**2. 165.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Peretti, Teresio Delfino, Ballaman, Armosino.**

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Negli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono essere svolte da un unico organo

**2. 167.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle fondazioni con patrimonio netto inferiore a 150 miliardi alla data dell'entrata in vigore della

presente legge, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono coincidere ed essere svolte da un unico organo.

**2. 227.**

**Teresio Delfino, Volontè, Sanza.**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:*

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza.

**2. 90.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* stabiliscono che almeno i tre quarti dei componenti di ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che siano da almeno cinque anni residenti nella regione in cui ha sede l'ente o in Regione nella quale l'eventuale società bancaria direttamente o indirettamente controllata abbia raccolto nell'ultimo quinquennio una quota non inferiore al 30 per cento della totale raccolta da clientela ordinaria. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge rivestano incarichi negli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.

**2. 168.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**2. 91.**

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* gli enti di cui alla lettera *i)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi ed esercita il controllo sugli organi previsto dall'articolo 25 del codice civile il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo di controllo e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati.

**2. 92.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Tale organismo ha il compito di verificare il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi e di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 25 del codice civile in quanto compatibili. Fino all'istituzione di detto organismo di controllo le funzioni suindicate sono esercitate dal Ministro del Tesoro.

**2. 94.**

**Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* sono sottoposti, per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, finché ciascun ente rimarrà titolare di partici-

zioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, altresì alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

**2. 151.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi in questo contemplati. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione e approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**\*2. 152.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Ballaman, Teresio Delfino, Armosino, Peretti.**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione. Approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari può disporre la liquidazione

dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**\*2. 203.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Ballaman, Carlo Pace, Armosino.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* sono sottoposti alla disciplina prevista per le fondazioni dal codice civile.

**2. 150.**

Contento, Ballaman, Teresio Delfino, Carlo Pace, Armosino, Peretti.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il primo periodo.*

**2. 96.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: sono sottoposti fino a: A tal fine con le seguenti: gli enti di cui alla lettera i) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che.*

**2. 95.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza del Ministro del tesoro che avrà, in particolare, poteri di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti e potrà disporre lo scioglimento degli organi dell'ente per gravi e ripetute irre-*

*golarità nella gestione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo III, libro I del codice civile.*

**2. 97.**

Conte.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356 e per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**2. 98.**

Conte.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine del periodo con le seguenti: alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.*

**2. 99.**

Conte.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: all'organo di controllo di cui alla lettera g) il quale.*

**2. 101.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: ad un organismo di controllo indipendente che.*

**2. 100.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: ad un organismo di controllo indipendente il quale.*

**2. 102.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: il rispetto della legge e dello statuto la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi.*

**2. 103.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio.*

**2. 104.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge.*

**2. 105.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: la sana e prudente gestione.*

**2. 106.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività fino a: statuti.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a: reddito;*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: raggiungimento con la seguente: perseguimento.*

**2. 112.**

Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività fino a: statuti.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a: reddito;*

**2. 113.**

Armosino, Garra.

*Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.*

**2. 145.**

Sanza, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi.*

**2. 107.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole:* la redditività del patrimonio.

**\*2. 110.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole:* la redditività del patrimonio

**\*2. 155.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole:* la redditività del patrimonio *con le seguenti:* il rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

**2. 108.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole:* la redditività del patrimonio *con le seguenti:* il rispetto delle norme dettate dai decreti legislativi relativi alla presente legge.

**2. 109.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h) , primo periodo, sopprimere le parole:* e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

**2. 111.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole :* nel pieno rispetto del libero apprezzamento dell'ente vigilato circa i criteri d'impiego

del patrimonio e la preferenza assegnata rispettivamente al grado di rischiosità e al tasso di rendimento.

**2. 153.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* rappresentativa delle realtà cui si rivolge.

**2. 228.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo periodo.*

**2. 114.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da:* A tal fine *fino a:* ripetute irregolarità nella gestione.

**2. 115.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le seguenti:* autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione.

**2. 116.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole:* trasformazione e.

**2. 117.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole:* e concentrazione.

**2. 118.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole:* approva le modifiche statutarie.

**2. 119.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da:* determina fino a fini statuari.

**2. 120.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole:* determina un limite minimo di reddito,

**2. 146.**

Sanza, Teresio Delfino.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole da:* determina un limite minimo di reddito *sino a:* gravi e ripetute irregolarità nella gestione *con le seguenti:* determina, sentiti gli interessati, un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statuari; può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione

**2. 194.**

Vigni, Tattarini.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo la parola:* determina *aggiungere le seguenti:* tenendo conto dell'andamento del mercato,.

**2. 239.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole:* un limite minimo di reddito *con le seguenti:* una quota di reddito, determinata tenendo conto anche

della volontà espressa dall'ente di rafforzare il capitale delle società partecipate, indipendentemente dalla natura della loro attività

**2. 156.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole:* un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio *con le seguenti:* una quota di reddito, eguale per tutti gli enti vigilati

**2. 157.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole:* da destinare *aggiungere le seguenti:* salvo particolari e contingenti situazioni aziendali,.

**2. 240.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da:* sentiti gli interessati *fino a:* la liquidazione dell'ente.

**2. 121.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h) al secondo periodo sostituire le parole:* organi gestori *con le seguenti:* organi di amministrazione.

**2. 301.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Non è considerata irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero reddito conseguito ad aumento di capitale delle società partecipate.

**2. 154.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Non costituisce grave irregolarità di gestione il conseguimento di un reddito giudicato insufficiente dall'autorità vigilante.

**2. 158.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* L'inadempienza a quanto disposto alla lettera c) del presente comma, come pure la partecipazione al controllo diretto o indiretto, da solo o in concorso con altri, di società diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma sono considerate gravi irregolarità.

**2. 225.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Costituiscono senz'altro motivo di scioglimento degli organi di gestione e di controllo le violazioni dell'obbligo di affidare la gestione patrimoniale a soggetti autorizzati, previsto alla lettera c) del presente comma, ovvero la detenzione di partecipazioni diverse da quelle previste alla lettera d) del presente comma.

**2. 230.**

D'Amico.

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Nel caso di enti che detengano direttamente o indirettamente partecipazioni non maggioritarie in società bancarie operanti con almeno il 70 per cento delle loro dipendenze nell'ambito della Regione in cui ha gli enti hanno la loro sede, non costituisce irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero reddito conseguito ad aumento di capitale delle sud-

dette società partecipate, sempre che non venga così raggiunta la maggioranza diretta o indiretta.

**2. 159.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Non può essere posto a carico degli enti vigilati ed a favore dell'autorità vigilante alcun onere, neanche se sostenuto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

**2. 160.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Avverso le delibere dell'autorità di vigilanza è ammessa l'impugnazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

**2. 161.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il terzo periodo.*

**2. 122.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole:* di controllo diretto o indiretto in società bancarie *con le seguenti:* tali da conferirgli il controllo diretto o indiretto al sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile o un'influenza notevole al sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, in società commerciali.

**2. 223.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: in società bancarie aggiungere le seguenti: ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.*

**2. 233.**

D'Amico, Mazzocchin.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire la parola: suddette con le seguenti: di vigilanza*

**2. 162.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate fino alla fine del periodo con le seguenti: non sono esercitate da alcun organo.*

**2. 123.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate fino alla fine del periodo con le seguenti: sono esercitate dall'organo di controllo cui alla lettera g).*

**2. 124.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: ed anche successivamente finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie.*

**2. 125.**

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

*Al comma 1, lettera h), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il controllo*

sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

**2. 193.**

Vigni, Tattarini.

*Al comma 1, lettera h), terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni come sopra descritte, gli statuti non saranno approvati dall'autorità di vigilanza o da chi ne svolge le funzioni.*

**2. 224.**

Crema, Villetti, Ceremigna,  
Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il quarto periodo.*

\* **2. 126.**

Conte.

*Al comma 1, lettera h) sopprimere il quarto periodo.*

\* **2. 127.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli,  
Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: Nella Regione Trentino-Alto Adige le funzioni di cui alla presente lettera sono esercitate dagli organi regionali e provinciali competenti ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.*

**2. 128.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri.

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono esercitate dalla Giunta provinciale*

territorialmente competente e per la Regione Valle d'Aosta dalla Giunta regionale.

**2. 129.**

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera *h)* sono rispettivamente esercitate dalle Giunte regionali o provinciali territorialmente competenti,

**2. 189.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Ballaman, Armosino, Peretti, Teresio Delfino.**

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera *h)* sono esercitate dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

**2. 190.**

**Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**2. 204.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo indipendente di cui

alla lettera *h)* che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia gestionale e statutaria.

**2. 130.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dei decreti stessi con le parole: della presente legge.*

**2. 132.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole: decreti stessi aggiungere le seguenti: inoltre, provvedono a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo di cui alla lettera h) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo.*

**2. 131.**

**Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.**

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie aggiungere le seguenti: da parte dell'autorità di vigilanza o di chi ne esercita le funzioni come dalle disposizioni di cui alla lettera h) del presente comma.*

**2. 220.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie aggiungere le seguenti: , e sempreché siano cessati i motivi che, ai sensi della lettera h) del presente comma, giustificano l'esercizio delle funzioni di vi-*

gilanza da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2. 231.**

D'Amico.

*Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: diventano persone giuridiche private con piena con le seguenti: sono dichiarati persone giuridiche private e godono di*

**2. 188.**

**Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*l) ai vincoli alla devoluzione del reddito, di cui alle precedenti lettere b) ed h) non sono sottoposti gli enti con fondo di dotazione a composizione associativa, di cui al comma 2 dell'arti-*

*colo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.*

**2. 187.****Carlo Pace.**

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\* 2. 133.**

Volontè, Panetta, Grillo, Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\* 2. 21.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: emettere aggiungere le seguenti: previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata.*

**2. 302.**

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA  
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE  
DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO,  
FATTA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1994 (2618)*

---

**(A.C. 2618 — Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL  
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINA-  
MENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA  
DISTANZA, DEL 1979, RELATIVO AD UN'ULTERIORE RI-  
DUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO, CON ANNESSI,  
FATTO AD OSLO IL 14 GIUGNO 1994 (2663)*

---

**(A.C. 2663 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 891. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL  
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLO-  
GICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SO-  
CIALISTA DEL VIETNAM, FATTO AD HANOI IL 5 GENNAIO 1992  
(APPROVATO DAL SENATO) (3099)*

---

**(A.C. 3099 - Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo X del Protocollo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1123. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITA-  
LIANA E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA SULLA COOPERA-  
ZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A KUALA LUMPUR  
IL 28 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3106)*

---

**(A.C. 3106 - Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1343 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FATTA A ROMA IL 2 MAGGIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3108)*

---

**(A.C. 3108 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 e 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

**ART. 3.**

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno im-

putati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 3108 — Sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

visto l'articolo 3 della convenzione, di cui al disegno di legge n. 3108, che stabilisce le competenze in relazione all'applicazione della convenzione stessa;

considerata l'opportunità del coinvolgimento delle popolazioni dell'arco alpino;

valutata l'utilità della reciprocità dei livelli di governo coinvolti nell'applicazione della convenzione;

impegna il Governo

a rendere partecipi dell'attuazione della convenzione di cui al disegno di legge in esame i governi delle regioni interessate.

**9/3108/1.**

Calzavara.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE RICONOSCE LA PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE DELL'IRRI (INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE), FATTO A LOS BANOS IL 16 APRILE 1996 (3180)*

---

**(A.C. n. 3180 — Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 16 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1213 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI  
SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO  
TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE  
DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 16  
SETTEMBRE 1993 E A SEOUL IL 18 OTTOBRE 1993 (AP-  
PROVATO DAL SENATO) (3284)*

---

**(A.C. n. 3284 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del *Memorandum* stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE  
NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MI-  
NISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED  
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA IN-  
DIANA, FATTO A ROMA IL 4 NOVEMBRE 1994 (APPROVATO  
DAL SENATO) (3285)*

---

**(A.C. n. 3285 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo a) del *Memorandum* stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1215. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA E SUPPORTO LOGISTICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DELL'AUSTRALIA, FATTO A ROMA IL 27 APRILE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3286)*

---

**(A.C. 3286 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del *Memorandum* stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 36 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1216. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE NEL CAMPO MILITARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA, FATTA A TUNISI IL 3 DICEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (3287)*

---

**(A.C. 3287 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1283 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE  
NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MI-  
NISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED  
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA UN-  
GHERESE, FATTO A BUDAPEST IL 7 APRILE 1993 (APPRO-  
VATO DAL SENATO) (3288)*

---

**(A.C. 3285 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1838 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA  
LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA  
UN LATO, E LA REPUBBLICA DI ARMENIA, DALL'ALTRO,  
CON QUATTRO ALLEGATI, UN PROTOCOLLO, ATTO FINALE  
E LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO, FATTO A LUSSEM-  
BURGO IL 22 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO)  
(3295)*

---

**(A.C. 3295 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1839 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, DALL'ALTRO, CON CINQUE ALLEGATI, ED UN PROTOCOLLO, FATTO A LUSSEMBURGO IL 22 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3296)*

---

**(A.C. 3296 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 104 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1553. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA  
REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ERITREA, FATTO A  
ROMA IL 9 FEBBRAIO 1996 (APROVATO DAL SENATO) (3504)*

---

**(A.C. 3504 — Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE SCUOLE SVIZZERE IN ITALIA E DALLE SCUOLE ITALIANE IN SVIZZERA, PER L'AMMISSIONE ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DEI DUE PAESI, EFFETTUATO A ROMA IL 22 AGOSTO ED IL 6 SETTEMBRE 1996 (3527)*

---

**(A.C. 3527 - Sezione 1)****ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

**(A.C. 3527 - Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3527 - Sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO IV SULLE ARMI LASER ACCECANTI, FATTO A VIENNA IL 13 OTTOBRE 1995, E DEL PROTOCOLLO II SULLA PROIBIZIONE O RESTRIZIONE DELL'USO DELLE MINE, TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, COME EMENDATO A GINEVRA IL 3 MAGGIO 1996, CON DICHIARAZIONE FINALE, ENTRAMBI ADOTTATI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DI REVISIONE, QUALI ATTI ADDIZIONALI ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 10 OTTOBRE 1980 SULLA PROIBIZIONE O LA LIMITAZIONE DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI AVENTI EFFETTI DANNOSI O INDISCRIMINATI (3768)*

---

**(A.C. 3768 - Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la

limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, per il Protocollo IV ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e per il Protocollo II al paragrafo 1, capoverso *b*), dell'articolo 8 della stessa Convenzione.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2123 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL 2 DICEMBRE 1961 E RIVEDUTA A GINEVRA IL 10 NOVEMBRE 1972, IL 23 OTTOBRE 1978 ED IL 19 MARZO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (4068)*

---

**(A.C. 4068 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

**ART. 3.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Atto della Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Gi-

nevro il 19 marzo 1991, nonché a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costituente ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costituente e di varietà;

c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (*UPOV-Union pur la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2398 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL  
CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI  
DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI  
LOTTA AL RICICLAGGIO, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 1996  
(APPROVATO DAL SENATO) (4073)*

---

**(A.C. n. 4073 — Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia

di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1997 (4103)*

---

**(A.C. 4103 - Sezione 1)**

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4103 - Sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 616

milioni per l'anno 1998, in lire 594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 616 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4103 - Sezione 3)**

ARTICOLI 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2515 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVENA, DALL'ALTRA, CON TREDICI ALLEGATI, SEI PROTOCOLLI E ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 GIUGNO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4222)*

---

**(A.C. 4222 — Sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 4222 — Sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica n. 4222,

impegna il Governo

ad adoperarsi per risolvere le ingiustizie non risolte commesse nei confronti degli esuli istriani e dalmati.

**9/4222/1.**

Calzavara.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2488 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL), CON ALLEGATI, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, E DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DELLA MEDESIMA CONVENZIONE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, CON DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 24 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4611)*

---

**(A.C. 4611 - Sezione 1)****ARTICOLI DA 1 A 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa Convenzione.

**ART. 3.**

1. L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della Convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente al-

l'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione.

3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

**ART. 4.**

1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

**ART. 5.**

1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali

debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4. La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

#### ART. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL.

2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

#### ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2491 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA  
SULLA COPRODUZIONE DI FILM, CON ALLEGATO, FATTO A  
ROMA IL 4 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO)  
(4606)*

---

**(A.C. 4606 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla produzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2914. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 13 GIU-  
GNO 1985 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA  
FRANCESE, IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRA-  
FICA ITALO-FRANCESE, FATTO A VENEZIA IL 28 AGOSTO 1997  
(APPROVATO DAL SENATO) (4608)*

---

**(A.C. 4608 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2915. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATO-  
GRAFICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI  
SPAGNA, CON ALLEGATO, FATTO A BOLOGNA IL 10 SETTEM-  
BRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4609)*

---

**(A.C. 4609 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 e 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1997 (4104)*

---

**(A.C. 4104 — Sezione 1)****ARTICOLI 1 e 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4104 — Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102

milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4104 — Sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.